

• POLITICA SOCIALE •
POLITICA ASSISTENZIALE

La tutela della maternità delle lavoratrici

La dichiarazione XXVI della Carta del lavoro prevede il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità. Il Governo Fascista, fedele agli ideali programmatici che sono le mète cui tende senza incertezze ed interruzioni nella sua Legislazione conseguente alla dottrina politica e sociale del Fascismo, promulgando il R. Decreto Legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici, ha voluto portare un nuovo ed importante contributo all'assistenza della donna, quando necessità economiche la obbligano al lavoro mentre attraversa il periodo biologico e sociale piu importante della sua vita: quello della gravidanza, del parto, del puerperio e dello allattamento.

Questa Legge è la naturale integrazione dell'altra sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, con la quale viene perfezionata la serie dei provvedimenti che il Regime ha emanato per la salute della stirpe e il potenziamento demografico della Nazione. Nello Stato fascista l'assistenza alla maternità ed alla fanciullezza non è solo un atto umano e caritatevole, ma è un dovere politico e sociale del massimo valore, poichè diretto a garantire la potenza numerica e fisica del popolo.

La donna, «operaia della società» deve essere tutelata con ogni mezzo,

perchè non si danneggi e peggiori nel suo compito originario di «operaia della specie». Il riposo durante gli ultimi periodi della gravidanza e del puerperio, l'allontanamento dagli ambienti spesso malsani di lavoro, la tranquillità morale derivante dalla sicurezza di un soccorso finanziario e dall'altra di non perdere, per colpa della maternità, il posto nell'azienda cui è impiegata sono per la madre operaia elementi materiali e morali necessari, insieme con la possibilità di un regolare allattamento, ad assicurare la regolarità della gestazione, il buon sviluppo del figlio oltre il mantenimento di una larga e sana prolificità.

Nella legislazione Fascista, antecedente alle nuove recenti disposizioni, molto cammino era stato percorso in questo senso. La nuova Legge unifica e semplifica le provvidenze in atto e ne amplia la sfera d'azione sia in estensione che in intensità.

Del massimo interesse sociale è l'aver unificate le disposizioni riguardanti l'assicurazioni di maternità e quelle sulla disoccupazione fisiologicamente indispensabile nel mese antecedente al parto e durante il puerperio. Prima le donne assicurate in caso di parto od aborto naturale o terapeutico ricevevano dalla

cassa maternità (sezione autonoma dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale) il sussidio di maternità e, nel mese antecedente e susseguente all'evento, il sussidio normale di disoccupazione maggiorato di L. 0,50 al giorno a carico della speciale cassa di disoccupazione dello stesso Istituto. Con la nuova Legge i due sussidi sono conglobati nella somma di L. 300 in caso di parto e di L. 100 in caso di aborto, dopo il terzo mese di gravidanza, sempre che non sia provocato o la donna non venga riconosciuta colpevole di infanticidio. Nessuna discussione vi può essere sul vantaggio di un maggior premio in denaro per la madre operaia. L'unificazione dei sussidi porta ad una maggiore semplicità e rapidità nel congegno assicurativo e nella liquidazione. La semplificazione amministrativa e formale ha però un alto valore sostanziale quando si consideri l'utilità pratica e l'efficienza educativa del provvedimento inquadrato in tutta l'attività assistenziale fascista con particolare riguardo alla protezione della maternità e dell'infanzia.

Dal lato etico non era giusto accumulare la disoccupazione vera e propria colla cessazione di lavoro imposta da necessità biologiche nel supremo interesse della razza per le donne che compivano il loro più alto dovere sociale: la maternità.

Non era senza fondamento l'idea che si andasse formando nel subcosciente del popolo lavoratore questo pericoloso sillogismo: la disoccupazione è un male temibile contro il quale la previdenza sociale interviene con i suoi sussidi; la gravidanza e la maternità importano la disoccupazione; esse sono quindi da evitarsi. Lo Stato fascista ha voluto togliere alla operaia madre nel periodo della gestione e del puerperio la qualifica immeritata di disoccu-

pata; ha voluto che il momento culminante della sua attività fisiologica fosse rispettato, difeso e premiato, poichè la maternità è la fonte prima della vita che il Fascismo dichiara dover essere «alta e piena, per sè e per gli altri, vicini e lontani, presenti e futuri».

La semplificazione portata dalla nuova Legge sull'assicurazione maternità rende questa assistenza più aderente e rispondente ai bisogni delle masse secondo i dettami fissati dal Capo del Governo nel famoso discorso dell'Ascensione 1927, quando disse che gli Istituti sociali dovevano essere sentiti ed avvertiti dal popolo come strumenti attraverso i quali esso migliora il proprio tenore di vita.

La maggiore semplicità del congegno assicurativo, l'elevazione del premio, di cui è facilitata la corresponsione sono completate dalle provvidenze che estendono il campo di riferimento e più largamente mirano alla tutela igienica e sanitaria delle lavoratrici, in confronto delle precedenti disposizioni.

Non sembra strano che la Legge fissi i limiti della maternità dai 15 ai 50 anni, poichè il fatto in questo periodo può normalmente verificarsi ed è di interesse morale e demografico dello Stato proteggerlo in qualsiasi età esso si presenti.

Il precoce sviluppo sessuale nei paesi meridionali e le conseguenze di ordine biologico e psicologico nelle fanciulle cresciute ed obbligate al lavoro, là dove l'urbanesimo e l'industrialismo sono intensamente sviluppati, giustificano tale disposizione dal punto di vista pratico e morale.

Ai fini della sanità della stirpe e del potenziamento demografico della Nazione è del massimo valore l'aver esteso il diritto assicurativo a tutte le donne lavoratrici bisognevoli di assistenza, includendo così

molte categorie di esse che per un motivo o per l'altro ne restavano escluse.

Nessuna Legge od opera assistenziale riuscirà a cancellare del tutto i danni che sull'organismo della gestante e del fanciullo produce il lavoro manuale ed intellettuale durante la gravidanza e l'allattamento. Certo però essi sono ridotti al minimo compatibile con le varie esigenze della vita attuale dalle recenti disposizioni che impongono l'interruzione di lavoro e le opportune tutele igieniche alle donne incinte, puerpere ed allattanti.

I danni del lavoro nel mese antecedente al parto e durante il puerperio sono di esperienza quotidiana messa bene in evidenza dalle complete osservazioni del nostro Vicarelli. Egli dimostrò nella sua clinica le differenze che passavano, per lo svolgimento del parto e per il peso dei neonati, fra le donne che nell'ultimo mese di gravidanza erano state in riposo e quelle che avevano seguito a lavorare. La clinica e la fisiologia hanno largamente provato che dopo il parto l'involuzione completa degli organi compromessi nella gravidanza, insieme con i processi regressivi di tutto l'organismo, richiede un minimum di sei settimane. La nuova Legge, come la precedente, proibisce di adibire le donne al lavoro per un mese prima del parto, ma consente anche un periodo maggiore basandosi sulla presunzione aleatoria del certificato medico. Essa prolunga a sei settimane il periodo di sospensione del lavoro nel puerperio in ossequio ai citati eventi fisiologici.

Per la donna impiegata è rimasto fissato il periodo complessivo ante e post-partum di tre mesi, giusto il disposto della Legge sull'impiego privato. Una riduzione a tre settimane di interdizione del lavoro prima e dopo il parto è consentita solo

quando, su richiesta della donna, un certificato medico lo permetta in rapporto alle di lei condizioni di salute e alle attribuzioni cui è comandata. L'eccezione ancora una volta parte da presupposti sanitari, in quanto sono sempre gli interessi superiori di indole generale per lo sviluppo demografico e il potenziamento della razza, quelli che debbono dominare. Era veramente riprovevole che nella Legge precedente, per l'esonero dal lavoro, non venissero rispettati quei termini che sono condizione al minor danno della madre e del fanciullo in formazione, poichè la prima è non solo un'unità lavorativa, ma anche la riserva feconda di nuovi esseri ed il secondo è un virgulto della stirpe che deve crescere forte e sana.

Abbiamo accennato al carattere umanitario e profondamente educativo per il popolo della nuova Legge, oltre quello utilitario per la Nazione.

Un provvedimento che difende economicamente la madre operaia e rispecchia il doveroso rispetto in tutti alla maternità è quello inerente alla conservazione del posto di lavoro nel periodo in cui essa è obbligata ad assentarsi per Legge e che può estendersi complessivamente a 4 mesi quando intervenga una qualche malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio o se il protrarsi dell'assenza dipenda da eventuali errori prognostici sulla data del parto. Questa disposizione veramente umanitaria è completata dall'altra, non meno morale ed educativa, che vieta il licenziamento della donna dal momento che essa ha presentato al datore di lavoro il certificato di gravidanza, salvo colpe che giustifichino la risoluzione in tronco del rapporto contrattuale. Pertanto la donna ha tutto l'interesse giuridico e pratico di denunciare il suo stato fisiologico anche in con-

siderazione dei disturbi che spesso costringono molte incinte ad assentarsi dal lavoro, almeno saltuariamente, fino dai primi mesi di gravidanza, come giustamente accennava l'on. Ermanno Fioretti nella discussione della Legge alla Camera dei Deputati, onde auspicava che anche in tali circostanze fosse assicurata la conservazione del posto di lavoro.

Con tali disposizioni la nuova Legge persegue finalità di carattere economico a favore della madre operaia, e s'inalza ad alte sfere luminose di moralità e potenza educatrice sulle masse. La maternità viene ad essere difesa economicamente e giuridicamente, mentre si infonde verso di essa un maggiore sentimento di reverenza e di affetto. Da una parte sono iugulate le soperchierie e le eventuali male intenzioni dei datori di lavoro, non disposti a seguire, per fini egoistici, l'ampia politica assistenziale e demografica del Regime. Dall'altra il popolo, la grande forza proletaria della Nazione, è moralmente e legalmente posto in condizione di essere orgoglioso della sua fecondità «sprizzante ad ogni istante vite, come scintille»; di comprendere attraverso la protezione statale l'importanza e la bellezza della maternità, istintivamente così cara al suo cuore; di sentire sempre più la reverenza e le necessità igieniche di cui va circondata la donna incinta ed allattante insieme con i suoi piccoli figli.

Sulle stesse direttive etiche e pratiche nell'interesse immediato della donna incinta od allattante, del nascituro e dell'infante vengono vietati alle gestanti alcuni tipi di lavoro e sono fissati i riposi per l'eventuale allattamento, obbligando i datori di lavoro con almeno 50 operai ad istituire appositi nidi, uniformemente a quanto è sancito da altre disposizioni in vigore a questo riguardo.

La nuova Legge si uniforma a quella sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli che vieta a questi prestatori d'opera il lavoro notturno, fissa giusti orari di lavoro, provvede all'igiene, alla sicurezza e moralità dei locali, stabilisce che previa visita medica sia riconosciuta l'attitudine loro a determinati lavori, limita pel trasporto e sollevamento dei pesi il gravame del carico che per la donna va da 5 a 20 chilogrammi, escludendo questo lavoro negli ultimi tre mesi presunti avanti il parto.

La legge sulla tutela della maternità vuole, per l'allattamento fatto dalle operaie, due periodi di riposo da computarsi nella durata e nella retribuzione come lavoro effettivo indipendentemente da quelli ordinati in forza della Legge sulla tutela del lavoro femminile.

Un tale complesso di provvidenze integrate da tutte le altre Leggi sanitarie vigenti e dall'assistenza dell'O. N. M. I. contribuisce a difendere e potenziare la razza attraverso le sue unità fondamentali: la madre ed il bambino, portando di necessità un progressivo elevamento della coscienza igienica del popolo con ottimi frutti morali e pratici.

Il punto culminante della Legge, a nostro modo di vedere, è l'aver esteso il beneficio dell'assicurazione maternità alle lavoratrici a domicilio, poichè il lavoro in casa senza dubbio è e resterà sempre il meno tutelato, disciplinato e controllato, temibile, nell'interesse della stirpe, più di ogni intenso lavoro aziendale.

Le madri operaie salariate, lavoratrici a domicilio sono quelle che nell'intimità della casa, con eroico sacrificio della loro persona fisica, fra le ristrettezze economiche e l'inevitabile amore al focolare ed ai figli, faticando di giorno e di notte per le esigenze domestiche e quelle del lavoro industriale, pagano il più

largo contributo alla maternità dolente.

Lo Stato Fascista ha teso loro la mano in atto di solidarietà sociale.

Con la nuova Legge sulla tutela della maternità, così congegnata, ancora una volta l'Italia di oggi si è messa a capo del movimento sociale di protezione e di assistenza della madre operaia e dei figli che questa generosamente dà alla Nazione, mentre ancora nei consessi internazionali e nei vari paesi del mondo con belle parole, ampie discussioni, inutili voti si perde tempo prezioso, vergogna e disdoro delle istituzioni democratiche di vecchio stile.

Lo Stato Fascista è « un'idea di forza », una « volontà di potenza » operante realmente nella Nazione per il perfezionamento materiale e morale del popolo. Ecco perchè idee programmatiche, realizzazioni, sono fatti in continua evoluzione ed applicazione. Il bene di oggi non è che il punto di partenza per la perfezione del domani.

Prof. dott. GUIDO ZUCCHI
Docente di Medicina Sociale
R. Università di Roma

Notiziario Bibliografico

Libri

- CIAMPOLINI ARNOLFO: *L'invalidità da malattie professionali* — Torino, Lattes, 1934. — (Con prefazione del Prof. Devoto. Il libro costituisce una sicura guida per quanto riguarda l'applicazione della nuova legge).
- DE ANDRÉS BUENO: *La prevención de los accidentes del trabajo* — Valladolid - Cuesta, 1934.
- DIEZ SALVATORE: *Giurisprudenza medico-legale nelle controversie da infortunio sul lavoro* — Milano, S. P. E. M., 1934. — (Raccolta di 71 sentenze della Commissione Arbitrale Centrale per gli infortuni agricoli).
- DREYER R.: *Die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung* — Berlin, A. Lanthieme, 1934. — (Contributo alla riforma delle norme relative alle perizie mediche nelle assicurazioni sociali).
- GOETOS M. P.: *Die Krankenversicherung in Osterreich* — Wien, Krystall, Verlag, 1934.
- HOLLMANN W.: *Die ärztliche Begutachtung in der Sozialversicherung* — Leipzig, G. Kohlhammer, 1934.
- ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza sanitaria ospedaliera nel 1932* — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934. — (L'ultima pubblicazione in argomento risale al 1907).
- MÉLOT ERNEST: *Les pensions de vieillesse* — Louvain, Société d'études, 1934. — (Commento pratico delle disposizioni legislative sulle pensioni di vecchiaia in Belgio; legge 1930 e decreti 31 maggio e 14 luglio 1933).
- MUNDER EUGEN: *Die Organe der reichsgesetzlichen Krankenkassen* — Stuttgart, W. gewort, 1934.
- ORSINIO GIUSEPPE: *Note sulla costituzione di Casse di Previdenza per gli impiegati privati* — Firenze, F. Le Monnier, 1934.
- RESCH JOSEPH: *Einführung in die Sozialversicherung* — Wien, C. Ueberreuter, 1930. — (L'A., direttore dell'Istituto austriaco assicurazione infortuni, esamina i problemi fondamentali dei diversi rami delle assicurazioni, i loro campi di applicazione, le prestazioni, i contributi, l'organizzazione).
- RICHTER MAX: *Die Krankenhilfe der Krankenkassen* — Berlin, A. Langewort, 1934.
- SACHET ADBIEN: *Accidents du travail et les maladies professionnelles* — Paris, Recueil Sirey, 1934. — (Commento alla legge francese del 9 aprile 1898. Il libro è il primo volume di un trattato completo sulla legislazione relativa alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro).
- SCHWENGER RUDOLF: *Die deutsche Betriebskrankenkassen* — München, Duncker u. Humblot, 1934.
- SOERCEL U. MENTZEL: *Jahrbuch des Krankenversicherungsrechts* — Stuttgart, W. Kohlhammer, 1934.
- SOERCEL U. MENTZEL: *Jahrbuch des Reichsversicherungs-, Reichsersorgungs-, und Fürsorgerechts* — Stuttgart, W. Kohlhammer, 1934.
- SPAFFORD C. H.: *The legal Aspect of industrial Diseases* — London, Butterworth, 1934. — (Studio specialmente da un punto di vista giuridico del funzionamento della legge sulle malattie professionali in Inghilterra).